

STATUTO DELLA FONDAZIONE

COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituita da Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata - e da Federmanager con sede in Milano in Via Giovanni Battista Pirelli 11, una Fondazione denominata "Fondazione per l'Istituto Dirigenti Italiani" (I.D.I.).

SCOPO

ART. 2

La Fondazione si rivolge ai dirigenti e quadri aziendali ed ha per scopo:

- la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione ed il perfezionamento del management d'impresa;
- la diffusione dello studio dei problemi relativi alla direzione delle aziende anche con riferimento alle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle responsabilità dei dirigenti;
- l'organizzazione di corsi di studio e seminari di formazione, di aggiornamento, di specializzazione e di perfezionamento;
- il mantenimento di rapporti con Università e Centri di studio italiani ed esteri al fine di promuovere un'aggiornata informazione sulle tecniche e sugli strumenti più evoluti nei campi della gestione, dell'organizzazione, dello sviluppo;
- la partecipazione ad iniziative tendenti a rendere sempre più stretti i rapporti scuolaindustria;
- la edizione e la diffusione di pubblicazioni aventi per oggetto l'informazione relativa a problemi culturali e professionali del management d'impresa;
- ogni altra attività che si rilevi utile per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 3

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi fini:

- con le rendite del fondo di dotazione;
- con gli eventuali contributi e liberalità dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, Organismi Internazionali, Enti pubblici, Società ed istituti privati, persone fisiche;
- con i contributi derivanti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti industriali;
- con gli eventuali proventi derivanti dall'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 membri: 3 di questi vengono designati dalla FEDERMANAGER e 3 dalla CONFAPI.

E' consentito alle Organizzazioni che li hanno designati di provvedere alla loro sostituzione prima della scadenza naturale mediante comunicazione scritta.

ART. 5

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto tra i Componenti il Consiglio stesso e viene designato a tale carica, alternativamente, da FEDERMANAGER e CONFAPI.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

ART. 6

Il mandato del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione è triennale.

ART. 7

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo:
- stabilire i criteri di riscossione e di gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e di fissare i programmi e le iniziative idonee al raggiungimento dello scopo sociale;
- accettare contributi una-tantum o periodici da parte di persone, società ed organismi nazionali ed internazionali, che intendano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- stabilire le quote dovute dagli utenti dei servizi che la Fondazione intende fornire nell'ambito delle sue finalità statutarie;
- nominare un eventuale Direttore fissandone le attribuzioni e gli emolumenti;
- deliberare modifiche statutarie;
- istituire su proposta congiunta di Confapi e Federmanager, delle articolazioni regionali nelle forme e con i compiti stabiliti dalle stesse organizzazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, per rispondere a particolari esigenze gestionali, può delegare

specifici compiti ai singoli Consiglieri, senza alcun compenso.

ART. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio potrà essere convocato in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto inviato ai Consiglieri anche via e-mail almeno otto giorni liberi prima, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente via e-mail o via fax almeno tre giorni liberi prima.

ART. 10

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 11

In caso di nomina del Direttore della Fondazione, questi partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di esprimere pareri e valutazioni non vincolanti; qualora non altrimenti disposto dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore svolge le funzioni di segretario dello stesso Consiglio.

ART. 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario del Consiglio.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 13

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 14

E' istituito presso la Fondazione l'Osservatorio Nazionale Confapi-Federmanager, la cui regolamentazione è demandata a specifici accordi delle parti.

ART. 15

E' istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri: uno designato da FEDERMANAGER, uno da CONFAPI ed uno scelto di comune intesa dai due Enti, anche tra professionisti esterni.

ART. 16

Per tutte le cariche di cui agli artt. 7,8,14,15, possono essere previste dal Consiglio di Amministrazione indennità su formale indicazione congiunta di Confapi e Federmanager, la cui entità viene stabilita dalle stesse parti.

SCIOGLIMENTO

ART. 17

In caso di scioglimento della Fondazione o impossibilità di raggiungere i propri scopi, il patrimonio della stessa sarà trasferito, sotto la sorveglianza dell'autorità tutoria, ad altro ente o istituto aventi analoghe finalità.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti e quelli che saranno emanati in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica.